



Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO

333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org



FORMAZIONE AI LAVORATORI

**Art. 37 D. Lgs. 81/08 ed accordo Stato Regioni
e P.A. di Trento e Bolzano del 21.12.2011**



ANNI 50

Legge 51 e
decreti
Applicativi
D.P.R. 547/55-
303/56-164/56
Attori:
Datore di lavoro
macchina
Lavoratore

ANNI 90

D. lgs. 626/94 e
s.m. e i.
Attori:
Datore di lavoro
Lavoratori
RSPP-RLS-MC-
AGE

OGGI

D.Lgs. 81/08 e
s.m.e i.
Attori:
Componenti di
un sistema
di gestione

**L'evoluzione della normativa in Italia
in materia di salute e sicurezza
dagli anni 50 ad oggi**




Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org



Dal Decreto

626/94

al D. Lgs.

81/08 modificato ed integrato

Dal d. lgs. 106/09 in vigore dal 20 agosto 2009

Testo Unico Sicurezza



Aspetti principali



306 Articoli

13 Titoli

51 Allegati



Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org



Commento e considerazioni

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. e i.

Il provvedimento rappresenta un grande passo in avanti verso una più seria ed avanzata civiltà del lavoro e dell'organizzazione della sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro: pubblici e privati.

Si tratta di un provvedimento avanzato e nel suo complesso innovativo che in buona misura unifica la normativa vigente consentendone così una applicazione seria e corretta.

Necessità di definire un modello organizzativo che garantisca, la gestione della sicurezza;



Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org



COSA E COME CAMBIA

- Accorpamento in unico testo delle principali normative sulla sicurezza sul lavoro;
- Applicazione della normativa a tutti i lavoratori senza alcuna distinzione di contratto;
- Formazione obbligatoria per tutti i soggetti;
- Inasprimento generalizzato degli aspetti sanzionatori;
- Trasformazione in articoli di legge di alcune delle interpretazioni giurisprudenziali consolidate;
- Aumento di adempimenti sia sostanziali che formali e introduzione di specifiche tecniche sugli aspetti documentali e organizzativi (ad esempio l'analisi di mansione);
- Il Documento della Valutazione dei Rischi deve essere organizzato come un sistema di gestione;



Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org




COSA E COME CAMBIA

- Considerazione dello stress lavoro-correlato nella valutazione dei rischi;
- Precisazione di possibilità, modalità e limiti della delega di funzioni del datore di lavoro ai dirigenti;
- Rafforzamento delle prerogative del Rappresentante dei Lavoratori
- Conferma ed esplicitazione del ruolo del Medico competente nei processi di valutazione dei rischi;
- Conferma della disciplina (ex Legge 123/07 - DUVRI) sulla gestione dei contratti di appalto;
- Conferma (art. 25-septies del D.Lgs. 231/01) della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni a seguito di omicidio colposo, lesioni gravi e gravissime.



Il percorso formativo della formazione generale



ARTICOLAZIONE DEL CORSO

Complessive 4 ore più verifica finale

Assenze

Sono ammesse al massimo il 10% del monte ore complessivo

ARGOMENTI CORSO	ore
<input type="checkbox"/> Concetti di rischio	4
<input type="checkbox"/> Danno	
<input type="checkbox"/> Prevenzione	
<input type="checkbox"/> Protezione	
<input type="checkbox"/> Organizzazione della prevenzione in azienda	
<input type="checkbox"/> Diritti , doveri e sanzioni per i vari soggetti coinvolti	
<input type="checkbox"/> Organi di vigilanza, controllo e assistenza	

TEST FINALE



Formazione Specifica

la formazione deve avvenire nelle occasioni di :

A. Costituzione di rapporto di lavoro

B. Trasferimento o cambiamento di mansioni

C. Introduzione di nuove attrezzature e tecnologie

durata

minima di **4, 8 o 12 ore**, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda

Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell' articolo 28.

segue



Contenuti

- Rischi infortuni,
- Meccanici generali
- Elettrici generali,
- Macchine,
- Attrezzature,
- Cadute dall'alto,
- Rischi da esplosione,
- Rischi chimici,
- Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri,
- Etichettatura,
- Rischi cancerogeni,
- Rischi biologici,
- Rischi fisici,
- Rumore,
- Vibrazione,
- Radiazioni,
- Microclima e illuminazione,
- Videoterminali,
- DPI Organizzazione del lavoro,
- Ambienti di lavoro,
- Movimentazione manuale carichi,
- Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto),
- Segnaletica,
- Emergenze,

- Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,
- Procedure esodo e incendi,
- Incidenti e infortuni mancati,
- Altri Rischi.
- Procedure organizzative per il primo soccorso,

Durata Minima in base alla classificazione dei settori di cui all'Allegato 2 (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007):

4 ore per i settori della classe di rischio basso;

8 ore per i settori della classe di rischio medio;

12 ore per i settori della classe di rischio alto.



Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org



Allegato 2 – Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002_2007

Stralcio della Tabella a Rischio ALTO

ATECO 2002		ATECO 2007
Costruzioni	F	F – COSTRUZIONI 41 – COSTRUZIONE DI EDIFICI 42 – INGEGNERIA CIVILE 43 – LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI



Durata minima in base alla classificazione dei settori (macrocategorie di rischio corrispondente ATECO 2007)

-  **4 ore** per i settori della classe di **rischio basso**
-  **8 ore** per i settori della classe di **rischio medio:**
-  **12 ore** per i settori della classe di **rischio alto**


Nota:

I contenuti e la durata sono subordinati alla valutazione dei rischi, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello aziendale


segue 




Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori in base alla classificazione dei settori



- 4 ore di Formazione Generale + **4** ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio **basso**:
• **TOTALE 8 ore**



- 4 ore di Formazione Generale + **8** ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio **medio**:
• **TOTALE 12 ore**



- 4 ore di Formazione Generale + **12** ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio **alto**:
TOTALE 16 ore

segue 



Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org



Condizioni particolari

Lavoratori non sottoposti a rischi particolari (es. di aziende che non svolgono mansioni che amministrativi)
I lavoratori omportino la loro presenza , anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso

Comparto costruzioni

Nell'ipotesi di primo ingresso nel settore la formazione di 16 ore delineata da Formedil e riconosciuta integralmente corrispondente alla formazione generale di cui al presente accordo

Per quanto attiene invece la formazione specifica. La stessa potrà essere considerata esaustiva rispetto ai contenuti previsti nel presente accordo ove corrispondenti.

I soggetti firmatari dei CC.CC.NN.LL. dell'edilizia stipulano accordi nazionali diretti alla individuazione delle condizioni necessari a garantire tale corrispondenza.

segue



Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org



Credito formativo permanente

Costituisce credito formativo permanente sia generale che specifica di settore la formazione derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale **presso strutture di formazione professionale*** o presso strutture accreditate dalle Regioni che abbiano contenuti e durata conformi al presente accordo

•**Enti di cui alla legge 845/78** (Enaip, Enap Cnipa ecc....)



Contenuti



I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati comprendono, in relazione agli obblighi previsti all'articolo 19:



- • Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
- • Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
- • Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- • Incidenti e infortuni mancati;
- • Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;

segue



- • Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
- • Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- • Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

▪ **GIUDIZIO**

Al termine del corso, previa frequenza di almeno il 90% delle ore, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria con colloquio o test, in alternativa tra loro per verificare le competenze tecnico-professionali acquisite

segue



Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org



Modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti

Ferme restando le previsioni di cui ai punti precedenti relativamente alla durata ed ai contenuti dei corsi, le modalità delle attività formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione con il RLS



Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org



- Concetti di rischio**
- Danno**
- Prevenzione**
- Protezione**



Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org



IL RISCHIO e IL DANNO



- **DEFINIZIONI:**
- **Pericolo:** *Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità avente il potenziale di causare danni;*
- **Rischio:** *Combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa, ossia la reale probabilità di un danno dovuto al pericolo ed alle condizioni di lavoro e di impiego delle attrezzature;*
- **Valutazione dei Rischi:** *Procedimento di valutazione per la sicurezza e la salute dei lavoratori nell'espletamento delle loro mansioni.*



Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org



La valutazione del rischio va inteso come l'insieme di tutte quelle operazioni, consecutive ed operative, che dovranno essere attuate per addivenire ad una stima del rischio di esposizione ed ai fattori di pericolo per la sicurezza e la salute del personale.



Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org



Con la stima della valutazione del rischio si programmano gli eventuali interventi di prevenzione e protezione per l'eliminazione o la riduzione del rischio



Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org



La valutazione del rischio è un'operazione complessa che richiede, per ogni ambiente o posto di lavoro, una serie di operazioni, successivi e conseguenti tra loro, che dovranno prevedere





Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org



- ▶ *L'identificazione delle sorgenti di rischio presenti nel ciclo produttivo,*
- ▶ *L'identificazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione, sia per quanto attiene la sicurezza che la salute del lavoratore.*
- ▶ *La stima dell'entità dei rischi di esposizione connessi con le situazioni di interesse prevenzionistico*



IL PROCESSO DI VALUTAZIONE PUO' PORTARE AI SEGUENTI RISULTATI:

- ▶ *Assenza di rischio di esposizione;*
- ▶ *Presenza di esposizione controllata entro i limiti di accettabilità previsti dalla normativa;*
- ▶ *Presenza di un rischio di esposizione.*
- *Nel primo caso non sussistono problemi connessi con lo svolgimento delle lavorazioni;*
- *Nel secondo caso la situazione deve essere mantenuta sotto controllo periodico;*
- *Nel terzo caso si dovranno attuare i necessari interventi di prevenzione e protezione secondo una scala di priorità.*



Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org



Rischio

da ambienti di lavoro

Luoghi di lavoro

Definizioni




Art. 62 D.Lgs. 81/2008

- a) I luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro;
- b) I campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.



Definizioni



Luoghi di lavoro

Art. 62 D.Lgs. 81/2008

Tali disposizioni non si applicano:

- Ai mezzi di trasporto
- Ai cantieri temporanei o mobili
- Alle industrie estrattive
- Ai pescherecci



Luoghi di lavoro

Requisiti di salute e sicurezza



Art. 63 D.Lgs. 81/2008

1. Conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV
2. Strutturati tenendo conto di lavoratori disabili
3. Tale obbligo vige in particolare per porte vie di circolazione, scale, i gabinetti



Luoghi di lavoro

Obblighi del datore di lavoro



Il DDL prevede affinché:

- Il luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'Art 63, comma 1, 2, 3;
- Le vie di circolazione che conducono ad uscite d'emergenza siano sgombre;
- I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati il più presto possibile difetti e inconvenienti
- I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura



Locali sotterranei e semisotterranei

Luoghi di lavoro

Art 65 D. Lgs. 81/2008



- E' vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei salvo particolari esigenze tecniche, purché il datore di lavoro provveda ad assicurare idonee condizioni di aereazione, illuminazione e microclima.



Luoghi di lavoro

Lavori in ambienti sospetti d'inquinamento



Art 66 D. Lgs. 81/2008

- E' vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini [...] ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo.
- In presenza di dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e se necessario forniti di apparecchi di protezione

Requisiti – Allegato IV

Luoghi di lavoro




Caratteristiche

- Stabilità e solidità
- Altezza, cubatura e superficie
- Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali, scale
- Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi
- Vie e uscite d'emergenza
- Porte e portoni
- Scale
- Posti di lavoro e di passaggio
- Microclima
- Temperatura dei locali



Luoghi di lavoro

Microclima




AEREAZIONE

- Nei luoghi di lavoro chiusi i lavoratori devono disporre di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di aereazione
- L'impianto di aereazione va sempre mantenuto funzionante
- I lavoratori non devono essere sottoposti a correnti d'aria fastidiosa
- Gli impianti di aereazione devono essere sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione



Luoghi di lavoro

Microclima



TEMPERATURA

- Adeguata al metodo di lavoro e agli sforzi fisici imposti ai lavoratori
- Tenere conto dell'influenza che può esercitare il grado d'umidità e il movimento dell'aria
- Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo
- Quando non è conveniente modificare la temperatura dell'ambiente si deve provvedere alla difesa dei lavoratori mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione



Microclima



Luoghi di lavoro

ILLUMINAZIONE

I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale, inoltre devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori

Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia ed efficienza.



Luoghi di lavoro

Locali di riposo



- Quando le condizioni lo richiedono i lavoratori devono poter disporre di un **locale di riposo** di dimensioni sufficienti e devono essere dotati di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero di lavoratori.



Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org



VD T POSSIBILI RISCHI

Descrizione del Rischio	Probabilità	Magnitudo	Rischio
Affaticamento visivo	Probabile	Modesta	MEDIO
Postura non corretta con conseguenti disturbi muscolo-scheletrici	Probabile	Modesta	MEDIO
Stress psicofisico	Possibile	Modesta	BASSO
Esposizione a radiazioni non ionizzanti	Probabile	Lieve	BASSO
Elettrocuzione	Improbabile	Grave	BASSO



I disturbi all'apparato visivo

sono dovuti essenzialmente ad un'elevata sollecitazione e all'affaticamento degli occhi. L'apparato oculare è sollecitato per i seguenti motivi:

- sforzo accomodativo e adattativo (distanze e livelli di luminosità sempre differenti);
- posizionamento non corretto dello schermo rispetto alle finestre e ad altre sorgenti luminose; ciò causa abbagliamenti, riflessi fastidiosi e un maggiore contrasto chiaro-scuro;
- sfarfallio dei caratteri e dello sfondo, soprattutto con gli schermi di vecchia generazione;
- cattiva visualizzazione di singoli caratteri, frasi o di intere porzioni di testo;
- desktop disordinato e sfruttato in maniera insoddisfacente



I dolori al collo e alle articolazioni

sono imputabili a:

- posizione sedentaria protratta o postura scorretta;
- spazio insufficiente per la tastiera e il mouse;
- mancanza di ausili di lavoro ergonomici (ad es. poggiapiedi, poggiapolsi per tastiera e mouse);
- altezza della sedia non perfettamente idonea o del tutto inidonea alle caratteristiche fisiche dell'utente;
- schermo collocato in posizione rialzata;
- uso di occhiali non idonei o ridotta capacità visiva (l'uso di occhiali progressivi non adatti può, infatti, costringere il lavoratore ad assumere una posizione incongrua con la testa).



SPAZIO

il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi. Tutte le postazioni di lavoro soddisfano tali requisiti, così come indicati nella fig. 1.




Figura 1 – POSTO DI LAVORO



ILLUMINAZIONE

- L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) garantisce un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.
- Sono stati evitati riflessi sullo schermo ed eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell'operatore, disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale (in particolare tutte le postazioni sono state posizionate in modo da avere la luce naturale di fianco
- Si è tenuto conto della posizione di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e attrezzature di colore chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/o riflessi sullo schermo.
- Ove necessario, le finestre sono munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.




Figura 2 –CORRETTA ILLUMINAZIONE DEL POSTO DI LAVORO



- Lo sguardo principale dell'operatore deve essere parallelo alla finestra
- La postazione di lavoro deve trovarsi possibilmente in una zona lontana dalle finestre oppure sul lato del posto di lavoro lontano dalle finestre





Figura 3 – CORRETTA POSIZIONE DEL POSTO DI LAVORO RISPETTO ALLA ILLUMINAZIONE NATURALE



PIANO DI LAVORO


- Superficie a basso indice di riflessione, struttura stabile e di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio, come indicato nella figura a lato, che riporta le misure standard
- L'altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm. Lo spazio a disposizione deve permettere l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli se presenti.
- La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo.
- Il supporto per i documenti, ove previsto, deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi.



Figura 5 – SEDILE DI LAVORO E REGOLAZIONI

- Il sedile di lavoro risulta stabile e permette all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché l'assunzione di una posizione comoda. Il sedile possiede altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore.
- Lo schienale è adeguato alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore ed è dotato di regolazione dell'altezza e dell'inclinazione. Nell'ambito di tali regolazioni l'utilizzatore potrà fissare lo schienale nella posizione selezionata.
- Lo schienale e la seduta possiedono bordi smussati. I materiali, facilmente pulibili, presentano un livello di permeabilità tale da non compromettere il comfort del lavoratore.
- Il sedile è dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e può essere spostato agevolmente secondo le necessità dell'utilizzatore.
- Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiapiedi sarà tale da non spostarsi involontariamente durante il suo uso.


SEDILE DI LAVORO





L'UFFICIO

- Mantenere i cassetti delle scrivanie chiusi per evitare urti e inciampi.
- Mantenere il tavolo di lavoro libero da materiale non necessario.



Per il collegamento di più apparecchiature non utilizzare prese a T ma richiedere l'installazione di più prese.

Verificare il buono stato dei collegamenti elettrici e delle apparecchiature (in caso di anomalie richiedere l'intervento tecnico).





NORME COMPORTAMENTALI

***Non arrampicarsi su cataste di documenti
ma utilizzare scale a norma.***

**Verificare il buono stato di
Ancoraggio e stabilità degli scaffali
(in caso di anomalie richiedere
l'intervento tecnico).**

- **Non sovraccaricare gli scaffali
Con oggetti troppo pesanti e
posizionarli in modo stabile.**
- **Nel prendere o posare pacchi di
documenti non caricarsi, e nel
sollevamento utilizzare la forza
delle gambe e non delle schiena.**
- **Nel movimentare pesi evitare di
Ruotare il tronco, ma girare su tutto
il corpo.**





Se si devono porre oggetti in alto evitare di inclinare la schiena, ma usare una scala a norma.

Verificare prima di salire sulla scala che sia correttamente aperta e posizionata.



Verificare il buono stato delle scala (in caso di anomalie richiedere l'intervento tecnico)

Non utilizzare le scale in modo non conforme o arrampicarsi sugli scaffali, su cataste di documenti, o su sedie.

Non installare utilizzatori non autorizzati, quali fornelli, stufette, scaldavivande, ecc.

NO

SI





Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org



Prevenzione

**prevenire
è meglio che curare**



COME ?



Informazione

trasferimento "mirato" a tutti i soggetti interessati di notizie e contenuti di carattere comportamentale, procedurale, concettuale, in aree tematiche tecnologiche, tecniche, scientifiche e legislative, utili ad attivare il complesso processo di prevenzione degli infortuni e delle tecnopatie



Formazione:



l'adozione da parte dei soggetti interessati di competenze cognitive, operative e comportamentali tali da indurre nuove modalità di "pensare ed agire in termini di sicurezza", modificando scale di valori, mappe cognitive e abitudini comportamentali e adottando modalità di lavoro, che mettano in pratica le regole ed i principi della salute, sicurezza ed igiene del lavoro, al fine di riconoscere i pericoli e le condizioni potenziali che possono determinare eventi indesiderati, nonché di saper prevenire i rischi e fronteggiare le emergenze.



Addestramento:



la formazione svolta direttamente sulle macchine/apparecchiature per conoscere i rischi e saper adottare le conseguenti misure preventive e protettive

Il ruolo strategico della Informazione e formazione




Formazione e informazione rappresentano un elemento di grande rilievo che vede la sua applicazione in una serie correlata di articoli e disposizioni precise e puntuali.

Il d. lgs. 81/08 al titolo I dedica una intera sezione (IV) alla informazione, formazione ed addestramento con gli articoli 36 e 37



Informazione ai lavoratori Articolo 36



Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro – dirigente)





Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org



Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate





Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org



Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a,) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9 (*lavoratori a domicilio ed ai lavoratori dei proprietari di fabbricati*)

Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.

Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)



Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti Articolo 37

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:



- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)





Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org



2 La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.





La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi





Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org



I dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1. 200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)

La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;





Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org



I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico;

in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)





Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org



La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con **gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro**, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.





Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org



Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.



La formazione dei lavoratori



Come attuare la formazione

Con il termine formazione si intende una, attività che presuppone un ruolo attivo del formatore ed anche del discente.



La formazione può essere svolta:

- In aula
- Con docenza frontale
- con FaD
- Con e-learning
- Tecniche miste



Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org



PROTEZIONE

COME ?


CON

D.P.I. – D.P.C.



DEFINIZIONI

D. P. I.



Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende una qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro [...]



Obblighi d'uso



D.Lgs 81/2008 Art. 75

Devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da:

- Misure tecniche di prevenzione
- Da mezzi di protezione collettiva
- Da misure e metodi riorganizzativi del lavoro




Requisiti DPI (D.Lgs 81/2008 Art. 76)

I DPI DEVONO:

- Essere conformi alle norme del D.Lgs.475/92
- Essere adeguati a prevenire i rischi
- Essere adeguati alle condizioni esistenti sui luoghi di lavoro
- Tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore
- Poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità
- In caso di rischi multipli che richiedono l'uso di piu' DPI essere tra loro compatibili



Obblighi del datore di lavoro




D.Lgs 81/2008 Art. 77

- Effettua analisi e valutazione dei rischi
- Individua caratteristiche D.P.I adeguati ai rischi
- Valuta informazioni fornite dal fabbricante dei dispositivi
- Aggiorna scelta D.P.I ogni qualvolta intervenga una variazione negli elementi di valutazione
- Individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato



Obblighi del datore di lavoro



D.Lgs 81/2008 Art. 77

IL Datore di lavoro è responsabile dell'efficienza dei DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante:

- Manutenzione
- Riparazioni
- Sostituzioni



Adempimenti del datore di lavoro



D.Lgs 81/2008 Art. 77

- Destina ogni D.P.I ad uso personale
- Provvede che il D.P.I sia utilizzato solo per gli usi previsti
- Assicura una formazione/informazione adeguata al lavoratore sull'utilizzo dei D.P.I
- Organizza uno specifico addestramento se necessario
- Fornisce istruzioni comprensibili per il lavoratore



Addestramento per l'uso corretto dei DPI



D.Lgs 81/2008 Art. 77 co. 5

- Per DPI di terza categoria
- Per i DPI dell'udito



Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org



Obblighi del lavoratore

D.Lgs 81/2008 Art. 78

- Programma di formazione/informazione e addestramento
- Utilizza i D.P.I messi a sua disposizione secondo le informazioni fornite
- Provvede alla cura dei DPI
- Non apporta modifiche ai D.P.I di sua iniziativa
- Rileva difetti o inconvenienti nei D.P.I
- Applica procedure aziendali per la riconsegna dei DPI
- Segnala al DdL al dirigente o al preposto difetti e inconvenienti



Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org



I D.P.I secondo il D.Lgs 475/92



PRIMA CATEGORIA

D.P.I di progettazione semplice per danni fisici di lieve entità

(GUANTI, OCCHIALI E VISIERE, ELMETTI E CASCHI)

SECONDA CATEGORIA

Non appartengono alle altre due categorie

(SCARPE ANTINFORTUNISTICHE)

TERZA CATEGORIA

D.P.I di progettazione complessa per rischi di morte o lesione grave

(APVR, CALZATURE TOTALMENTE POLIMERICHE, GUANTI E D.P.I PER CADUTE DALL'ALTO)



I D.P.I secondo il D.Lgs 475/92

PRIMA CATEGORIA

- marchiati con il marchio CE
- dichiarazione di conformità del costruttore
- documentazione tecnica di costruzione del fabbricante

+

SECONDA CATEGORIA

- attestato di certificazione di un organismo di controllo certificato

+

TERZA CATEGORIA

- certificazione sistema qualità del produttore



Prima categoria



PROTEGGONO DA:

Azioni lesive di lieve entità
provocate da:

- Strumenti meccanici o prodotti detergenti
- Urto con oggetti caldi ($>50^{\circ}$)
- Fenomeni atmosferici
- Vibrazioni o urti lievi
- Azione lesiva da raggi solari



Terza categoria



RIENTRANO:

- Apparecchi di protezione respiratoria filtranti
- Apparecchi di protezione isolanti
- D.P.I contro le aggressioni chimiche
- D.P.I per ambienti con $T > 100^{\circ} \text{ C}$
- D.P.I per ambienti con $T < -50^{\circ} \text{ C}$
- D.P.I per salvaguardare le cadute dall'alto
- D.P.I per attività che espongono a tensioni elettriche



Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org



I D.P.I nei luoghi di lavoro



Classificazione dei D.P.I

Dell'udito

Di occhi
e viso

Delle vie
respiratorie

Della testa

I D.P.I di protezione

Delle mani e
delle braccia


Dell'intero corpo

Dei piedi e delle
gambe

Del tronco e
dell'addome

Della pelle

Classificazione dei D.P.I





Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org



ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE



Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it – vicepresidente@cnaiform.org



I Soggetti della Sicurezza

Compiti - Obblighi – Responsabilità;



Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO




333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it – vicepresidente@cnaiform.org



La squadra della Sicurezza

All'interno di ogni azienda





Servizio di Prevenzione

DEFINIZIONE

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi:
Previsto dall'art. 31
del D.Lgs. 81/2008

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.





Servizio di prevenzione e protezione

Art. 31 comma 6 D. Lgs n. 81/08

OBBLIGATORIO ALL'INTERNO DELL'AZIENDA

- a) nelle aziende industriali soggette all'obbligo di notifica o rapporto;
- b) nelle centrali termoelettriche;
- c) negli impianti ed installazioni in materia di radiazioni ionizzanti
- d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.





Datore di lavoro

Art. 2 D. Lgs n. 81/08

DEFINIZIONE

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

DATORE DI LAVORO





Datore di lavoro

Art. 17 D. Lgs n. 81/08

OBBLIGHI NON DELEGABILI

Il datore di lavoro **non può** delegare le seguenti attività:

- Valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento della Valutazione dei Rischi
- Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi





Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org



La Delega

Delega di funzioni da parte del datore di lavoro

Articolo 16 D. Lgs. 81/08

La delega di funzioni, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.



e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto

Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.

Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.



Datore di lavoro e Dirigenti

Art. 18 D. Lgs. 81/08

1 - OBBLIGHI DATORI LAVORO-DIRIGENTI

Il datore di lavoro, che esercita le attività e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
- b) Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) Nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;



Art. 18 D. Lgs. 81/08

2 - OBBLIGHI DATORI LAVORO-DIRIGENTI

- d) Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;



Art. 18 D. Lgs. 81/08

3 - OBBLIGHI DATORI LAVORO-DIRIGENTI

- gbis) Nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h) Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa
- i) Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;



Art. 2 D. Lgs n. 81/08

Dirigente

DEFINIZIONE

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua le direttive del datore di lavoro** organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.



DIRIGENTE



Art. 18 D. Lgs. 81/08

4- OBBLIGHI DATORI LAVORO-DIRIGENTI

- m) Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi.



Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org



Art. 18 D. Lgs. 81/08

4 - OBBLIGHI DATORI LAVORO-DIRIGENTI

- p) Elaborare il documento di Valutazione dei Rischi e, su richiesta di questi anche su supporto informatico e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

- q) Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;



Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org



Art. 18 D. Lgs. 81/08

5- OBBLIGHI DATORI LAVORO-DIRIGENTI

r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;



Art. 18 D. Lgs. 81/08

6 - OBBLIGHI DATORI LAVORO-DIRIGENTI

- s) Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- t) Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- u) Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica, almeno una volta all'anno ;
- z) Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;



Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org



Art. 18 D. Lgs. 81/08

7 - OBBLIGHI DATORI LAVORO-DIRIGENTI

- aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- bb) Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

L'obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del presente articolo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4



Art. 18 D. Lgs n. 81/08

Datore di lavoro e Dirigente

OBBLIGHI DATORI LAVORO DIRIGENTI

Gli obblighi in materia di salute e sicurezza fanno capo congiuntamente al Datore di lavoro o ai Dirigenti secondo la massima:

**Una medesima obbligazione
più persone**

E' doveroso osservare come alcuni compiti, se svolti dal Dirigente, devono essere affidati con specifica **Delega**.

Altri compiti sono obbligatori senza nessuna delega da parte del Datore di lavoro.





Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

R.S.P.P.

DESIGNAZIONE

Da parte del datore di lavoro

- Titolo di studio
- Requisiti professionali
- Frequenza corsi e aggiornamenti

CAPACITA' E REQUISITI

- Collabora analisi dei Rischi
- Collabora alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi
- Di fatto è il consulente aziendale in materia di sicurezza

***E' il coordinatore del Servizio di
Prevenzione e Protezione***



R.S.P.P.



■ Definizione



Preposto

Art. 2 D. Lgs. 09/04/08, n° 81

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Poteri e coordinamento



Chi è il Preposto

Al preposto per svolgere le proprie funzioni vengono riconosciuti alcuni margini di autonomia e di potere nell'impartire ordini e nel dare istruzioni.

Il preposto è definito il "capo squadra" con poteri di supremazia e supervisione rispetto al gruppo di lavoratori da lui coordinati.

Non ha però gli oneri e la responsabilità del Datore di lavoro (o del Dirigente) che riguardano l'organizzazione della sicurezza.



Le effettive mansioni espletate **Il Preposto “di fatto”**

Gli obblighi e le responsabilità del Preposto non sono da collegarsi alla qualifica “formalmente” posseduta o alla tipologia del contratto di lavoro ma in base alle mansioni effettivamente espletate.

Per individuare un “preposto di fatto” devono essere tenuti in considerazione alcuni indici:

- Specializzazione
- Competenza
- Ambito di discrezionalità
- Posizione gerarchica

Il “Preposto di fatto” è quel soggetto che, pur non avendo un ruolo gerarchico di sovrintendenza di altri lavoratori, sia solito impartire ordini non venendo sconfessato dai superiori gerarchici



Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it – vicepresidente@cnaiform.org



Art. 2, 47 D. Lgs n. 81/08

Rappresentante dei lavoratori RLS

DEFINIZIONE E NOMINA

- Persona eletta per **rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro**
- Aziende fino 15 lavoratori : viene eletto dai lavoratori o è individuato per più aziende nell'ambito territoriale
- Aziende con più di 15 lavoratori: Eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda
- 1 RLS ogni 200 lavoratori
- 3 RLS da 201 a 1000 lavoratori
- 6 oltre i 1000 lavoratori



Rappresentante dei lavoratori RLS



R.L.S.

INNOVAZIONE

Rappresenta **una delle principali novità** della nuova disciplina della salute e della sicurezza sul lavoro.

I lavoratori verificano, tramite il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), le applicazioni e le misure di sicurezza.

PARTECIPAZIONE

- Agevola la partecipazione attiva dei lavoratori come protagonisti
- Vigila sull'attuazione delle misure di sicurezza
- Partecipa al processo del miglioramento



Medico competente

Art. 2 D. Lgs n. 81/08

DEFINIZIONE

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la **sorveglianza sanitaria** e per tutti gli altri compiti di cui al D. Lgs. n.81/08.



MEDICO COMPETENTE

L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).



Art. 45 D. Lgs n. 81/08

Squadra di primo soccorso

DEFINIZIONE E OBBLIGHI

- Lavoratori identificati dal datore di lavoro previa consultazione del rappresentante dei lavoratori
- Gli addetti al PS vengono **istruiti per il rischio specifico** sia dal punto di vista teorico che pratico
- **Scopo:** Assicurare, immediatamente, i soccorsi d'urgenza ai lavoratori infortunati



SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO



Art. 46 D. Lgs n. 81/08

Squadra prevenzione incendi

DEFINIZIONE E OBBLIGHI

- Lavoratori identificati dal datore di lavoro previa consultazione del rappresentante dei lavoratori
- Gli addetti alla prevenzione incendi vengono **istruiti con un corso teorico pratico** a seconda del tipo di rischio presente nell'azienda
- Scopo: Intervenire in caso di un principio d'incendio con idonei dispositivi (Estintori)



**SQUADRA
PREVENZIONE
INCENDI**



Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it – vicepresidente@cnaiform.org



Lavoratori



Art. 2, D. Lgs n. 81/08

Lavoratore

DEFINIZIONE

Persona che,
**indipendentemente dalla
tipologia contrattuale**
svolge un'attività lavorativa
nell'ambito dell'organizzazione
di un datore di lavoro pubblico
o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine
di apprendere un mestiere,
un'arte o una professione,
esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari.





Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it – vicepresidente@cnaiform.org



Art. 2, D. Lgs n. 81/08

Differenti tipologie di lavoratori

DEFINIZIONE

- Socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società
- Soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento o di stages promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro
- Allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo utilizza i laboratori in questione
- Volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile



Art. 21, D. Lgs n. 81/08

Impresa familiare

CHI SONO

- Componenti impresa familiare
- Lavoratori autonomi
- Lavoratori con contratto d'opera
- Coltivatori diretti
- Soci società semplici in agricoltura
- Artigiani
- Piccoli commercianti

COSA DEVONO FARE

- Munirsi dei DPI necessari
- Applicare direttamente le norme del D.Lgs.81
 - Uso attrezzature di lavoro
 - Utilizzo corretto dei DPI
 - Uso corretto di impianti ed apparecchiature elettriche
- Munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e generalità.

Sono soggetti alle sanzioni come tutti i lavoratori



Art. 18, D.Lgs. n. 81/08

Gestione delle emergenze

DESIGNAZIONE

Il Datore di lavoro designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione

- Delle misure di prevenzione incendi
- Lotta antincendio
- Evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato
- Salvataggio
- Primo soccorso
- Gestione dell'emergenza





Gestione delle emergenze

Art. 43, D.Lgs. n. 81/08

DESIGNAZIONE

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.

- Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

*arresto fino a un mese o
ammenda da 200 a 600 euro per il
lavoratore*





Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it – vicepresidente@cnaiform.org



Art. 44, D.Lgs. n. 81/08

Pericolo grave ed immediato

DIRITTI DEI LAVORATORI

Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.



Art. 21, D. Lgs n. 81/08

Impresa familiare, autonomi, ecc.

FORMAZIONE

Tutti i soggetti delle imprese familiari e altri definiti dalla legge devono partecipare ai corsi di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro sui rischi propri delle attività svolte





Lavoratore Autonomo

Caratteristiche peculiari

CARATTERISTICHE

- Assenza rapporto di lavoro committente-datore di lavoro impresa appaltatrice
- Competenza sufficiente per la realizzazione dell'opera o per l'effettuazione del servizio

NEI CANTIERI EDILI

- Utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di legge
- Utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto per legge
- Si adeguano alle disposizioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza



Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org



DIRITTI - DOVERI E SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI



Art. 20, D. Lgs n. 81/08

Obblighi dei lavoratori

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.





Art. 20, D. Lgs n. 81/08

Obblighi dei lavoratori

I LAVORATORI, IN PARTICOLARE, DEVONO:

- Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale



*arresto fino a un mese o
ammenda da 200 a 600
euro per il lavoratore*



Art. 20, D. Lgs n. 81/08

Obblighi dei lavoratori

I LAVORATORI, IN PARTICOLARE, DEVONO:

- Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei DPI, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

*arresto fino a un mese o ammenda
da 200 a 600 euro per il lavoratore*





Obblighi dei lavoratori

Art. 20, D. Lgs n. 81/08

I LAVORATORI, IN PARTICOLARE, DEVONO:

- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.



*arresto fino a un mese o
ammenda da 200 a 600 euro
per il lavoratore*



Art. 20, D. Lgs n. 81/08

Obblighi dei lavoratori

I LAVORATORI, IN PARTICOLARE, DEVONO:

- I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
- Tale obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi che sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

*Lavoratore dipendente o Lavoratore autonomo:
sanzione amministrativa da 50 a 300 €*





Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org



■ SANZIONI





Capo IV D. Lgs n. 81/2008

Le sanzioni

SOGGETTI SANZIONABILI



- Datore di Lavoro e Dirigente
- Preposto
- Progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori
- Medico competente
- Lavoratori

- arresto (a seconda dei casi da 2 a 8 mesi)
- ammenda (da 1.000 fino a 40.000 €)
- sanzione amministrativa pecuniaria (da 500 a 6.000 €)



Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18


www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org



Il sistema pubblico della prevenzione



Gli organismi di vigilanza e controllo



ASL

V.V.F.

MINISTERO DEL LAVORO

DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO

INAIL ora anche ISPESL

Coordinamento tra gli enti



SPSAL

Presso ogni ASL (o USL) opera il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro che svolge le seguenti funzioni:

- Assistenza e servizi
- Attività amministrativa/autorizzativa
- Vigilanza e controlli
- Attività di Polizia Giudiziaria



Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org



Ufficiali di Polizia Giudiziaria

Gli operatori dei Servizi di Prevenzione delle ASL che svolgono l'attività di vigilanza sono nominati Ufficiali di polizia giudiziaria con decreto del Prefetto (art. 21 Legge 833/78)

La qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria è riferita esclusivamente alla competenza specifica del Servizio Igiene e Sicurezza del Lavoro dell'ASL.

Sono ufficiali di P.G. anche gli ispettori delle Direzioni provinciali del lavoro

Tutti gli Ispettori sono dotati di un tesserino di riconoscimento rilasciato dalla prefettura



NEI CASI DI IPOTESI DI REATO

- Prendere notizia dei reati
- Impedire la prosecuzione del reato (prescrizione, disposizione, sequestro)
- Ricercare gli autori del reato
- Assicurare le prove (perquisizione sequestro, individuazione di testimoni)
- Svolgere indagini disposte o delegate dall'Autorità Giudiziaria
- Dare comunicazione del reato al Pubblico Ministero, senza ritardo.



SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI VIGILANZA E CONTROLLO

- Accedere ai luoghi di lavoro, senza alcuna limitazione
- Assumere le prime sommarie informazioni testimoniali
- Impartire le prescrizioni
- Precedere con perquisizioni
- Procedere con i sequestri

Perquisizioni e sequestri possono essere effettuati con delega da parte dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di sequestro probatorio, al fine di acquisire le prove di reato, la convalida è effettuata dal Pubblico Ministero.

Il sequestro preventivo, attivato per prevenire ulteriori o maggiori rischi, è convalidato dal GIP: Giudice delle Indagini Preliminari



I compiti della Polizia Giudiziaria



SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

L'organo di vigilanza, con la'rt. 14 del D.Lgs. 81/08, ha a disposizione un altro strumento di natura interdittiva per la **sospensione dell'attività imprenditoriale.**

Tali misure sono definite nelle disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare.



Gravi violazioni

Ai fini dell'adozione della sospensione dell'attività

Violazioni di carattere generale

- Mancata elaborazione del DVR
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza
- Mancata formazione ed addestramento

Violazioni nei cantieri

- Mancata redazione del PSC
- Mancata redazione del POS
- Mancata nomina del Coordinatore

Violazioni al rischio di seppellimento

- Mancata applicazione delle armature di sostegno

Violazioni che espongono al rischio di Elettrocuzione

- Lavori in prossimità di linee aeree
- Presenza di conduttori nudi in tensione
- Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore differenziale)

Violazioni che espongono al rischio di amianto

- Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.



Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org



Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni

LA PROCEDURA

Il D.Lgs. 81/08 prescrive che la violazione degli obblighi previsti costituisce reato: illecito penale.

- Il reato esiste anche in assenza di conseguenze dannose in caso di violazione di norme prevenzionali.
- L'azione penale è obbligatoria in caso di lesioni gravi (prognosi definitiva superiore a 40 gg) o con danno permanente.
- Le violazioni delle norme penali sono sanzionate dalla Magistratura
- La sanzione penale prevista per la violazione delle norme previdenziali è, di norma, un'ammenda ma, nei casi più gravi è previsto l'arresto.

Il D. Lgs. 758/94 prevede il sistema sanzionatorio relativo alle pene alternative dell'arresto o dell'ammenda.



Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org



L'ISTITUTO DELL'OBLAZIONE

Consente il pagamento di un quarto dell'ammenda prevista e l'estinzione del reato.

Il reato viene trasformato in illecito amministrativo.

L'estinzione del reato, senza il coinvolgimento della Magistratura, si attua con l'adempimento alla **prescrizione** dell'organo di vigilanza e, successivamente, pagare una somma pari ad un quarto della somma massima dell'ammenda stabilita.

La prescrizione viene impartita al fine di eliminare la violazione fissandone il periodo per la regolarizzazione (massimo 6 mesi, prorogabili di altri 6), L'Ufficiale di P.G. informa il Pubblico Ministero della notizia di reato inerente alla contravvenzione e, successivamente, ne comunica l'adempimento e l'avvenuto pagamento.



Dott. Per.Ind. Giuseppe CIARCELLUTO



333.125 70 03 – 085. 417 58 18

www.cnaiform.it - vicepresidente@cnaiform.org



PROCEDIMENTO PENALE

Dal momento dell'iscrizione della notizia di reato il procedimento penale è sospeso sino alla comunicazione dell'ufficiale di P.G. circa l'ottemperanza o meno della prescrizione e dell'avvenuto pagamento della sanzione.

Nel caso di inadempimento della prescrizione l'ufficiale di P.G.

a) Comunica al P.M. le scadenze dei termini

b) Il P.M. avvia le procedure di legge

c) La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione o l'assunzione di prove mediante incidente probatorio, sequestro preventivo o altri atti urgenti di indagine preliminare

d) La contravvenzione si estingue al pagamento della somma prevista

e) Il P.M. richiede l'archiviazione



Il processo penale



IN TRIBUNALE

Per i reati di lesioni colpose o di omicidio colposo non è applicabile la procedura prevista dal D. Lgs. 758/94 ma il Codice Penale ed il relativo processo che di conclude con:

- Sentenza di assoluzione
- Sentenza di proscioglimento
- Sentenza di condanna